



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerele

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0055862 - 02/03/2012 - USCITA

e. per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA di  
CAGLIARI

**OGGETTO: Richiesta di parere: integrazione della composizione della Giunta camerale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto delle imprese.**

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare la composizione della Giunta camerale della camera di commercio di Cagliari, alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Codesta Associazione ha rappresentato che la camera di commercio di Cagliari ha rinnovato i propri organi nei primi mesi del 2011 e in applicazione della normativa al momento vigente, e cioè l'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha fissato la composizione della Giunta in cinque componenti, compreso il Presidente.

Alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, "Norme per la tutela della libertà d'impresa- Statuto delle imprese" che, con riferimento alle camere di commercio, ha disposto che "per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio", e dell'orientamento espresso



dallo scrivente con la nota n. 0217427 del 16.11.2011, codesta Associazione chiede di conoscere se l'integrazione della composizione della Giunta, tenuto conto dello statuto della camera di commercio di Cagliari, possa considerarsi legittima anche prima del rinnovo della Giunta stessa.

In proposito questo Ministero, nel confermare quanto già rappresentato con la nota sopra richiamata, ritiene che la decisione di integrare la composizione della Giunta prima del suo naturale rinnovo, nel caso in cui la composizione della stessa, prevista nell'attuale statuto, sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni, è demandata alla autonoma determinazione della camera di commercio, in quanto le disposizioni dell'articolo 13 dello "statuto delle imprese" non possono essere intese *"come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale."*

Nel caso specifico della camera di commercio di Cagliari l'articolo 24, comma 1 dello statuto prevede che *"La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti eletti dal Consiglio secondo le vigenti disposizioni di legge."*

In tal caso le disposizioni statutarie nel contenere un automatico rinvio alle leggi vigenti possono ritenersi compatibili anche con una eventuale decisione del Consiglio di modificare il numero dei componenti della Giunta, alla luce del disposto dell'articolo 13 della legge n. 180/2011.

Pertanto, sarà il consiglio camerale a dover verificare la sussistenza delle condizioni per assumere la decisione di integrare la composizione della Giunta dal numero attuale dei componenti ad un numero da stabilire in termini determinati, fino al massimo consentito dal citato articolo 13, cioè fino ad un numero non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio camerale.

Inoltre, questo Ministero ritiene che al Consiglio spetti anche l'eventuale decisione in merito alla decadenza della Giunta attualmente in carica e alla conseguente rielezione di una nuova Giunta composta alla luce delle nuove disposizioni normative, attraverso un'apposita norma statutaria transitoria.

La semplice integrazione della composizione attraverso l'elezione dei soli nuovi componenti sembrerebbe comportare, infatti, la coesistenza nel medesimo organo di componenti eletti con sistemi elettorali diversi e con possibili conseguenti effetti distorsivi dell'equilibrio voluto dalla norma anche nell'organo amministrativo fra rappresentanza dei settori e rappresentanza complessiva della maggioranza del Consiglio. Si fa riferimento al numero di preferenze attribuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto 4 agosto 2011, n. 156, ai singoli consiglieri - che, ad esempio, nel caso di elezione di cinque componenti è pari a uno mentre nel caso di elezione di una Giunta a dieci componenti, come quella possibile nell'ipotesi della camera di commercio di Cagliari, è pari a tre -, nonché alla combinazione di tale previsione



anche con il diverso meccanismo di valutazione dell'esito del voto relativamente ai componenti eletti per i settori "vincolati", rispetto ai restanti componenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene valida l'interpretazione fornita da codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare il numero dei componenti della Giunta, anche prima del rinnovo della Giunta stessa, a seguito di autonome determinazioni del Consiglio camerale volte a modificare le relative disposizioni statutarie introducendo in tale sede le necessarie disposizioni transitorie di prima applicazione, ed evidenzia l'opportunità che, in tal caso, tali disposizioni transitorie disciplinino espressamente anche l'anticipata cessazione dell'organo amministrativo in carica e la sua integrale rielezione sulla base delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)